



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



I NUOVI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE



LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

La legge antiriciclaggio ha introdotto delle limitazioni sull'utilizzo del denaro contante.

Sono vietati trasferimenti tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, di:

- denaro contante;
- titoli al portatore;

effettuati in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000€.



LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

La ratio della norma:

Rafforzare i meccanismi di prevenzione all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Le limitazioni del contante contrastano la realizzazione del nero grazie all'obbligo della tracciabilità.



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL RISCHIO PER USO ECCESSIVO DEL CONTANTE

Fonte: UIF (risultati preliminari)

Tavola 1 – Classi provinciali di rischio. Utilizzi eccessivi di contante

Classe di rischio	Province
Rischio alto	Benevento, Biella, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Isernia, Macerata, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
Rischio medio-alto	Agrigento, Alessandria, Avellino, Bari, Bologna, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Novara, Pavia, Pescara, Pistoia, Potenza, Rieti, Rimini, Savona, Siena, Siracusa, Teramo, Terni, Varese, Verbano-Cusio-Ossola.
Rischio medio	Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Lodi, Lucca, Nuoro, Palermo, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Rovigo, Salerno, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo.
Rischio basso	Barletta-Andria-Trani, Bolzano, Cagliari, Carbonia-Iglesias, Fermo, Lecco, Mantova, Massa-Carrara, Medio Campidano, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Ogliastro, Olbia-Tempio, Oristano, Padova, Parma, Ragusa, Reggio Emilia, Sassari, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza.

Fonte: UIF (risultati preliminari)

Figura 1 - Distribuzione geografica del rischio
Utilizzi eccessivi di contante



Fonte: UIF (risultati preliminari)



DECORRENZA	IMPORTO
Fino al 30 giugno 2020	3.000
Dal 1° luglio 2020 fino al 31/12/2021	2.000
Dal 1° gennaio 2022	1.000

LIMITE CONTANTE

(DL 26 ottobre 2019)



NON CAMBIANO LE REGOLE DI UTILIZZO



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

È previsto un divieto *ex lege* di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra **soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro (1.000 euro dal 1° GENNAIO 2022).



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

“L'avverbio complessivamente, contenuto nel primo comma dell'articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.



SOGGETTI DIVERSI

- ✓ Due società;
- ✓ Il socio e la società di cui fa parte;
- ✓ Società controllata e controllante;
- ✓ Legale rappresentante e socio;
- ✓ Due società con lo stesso amministratore;
- ✓ Una ditta individuale e una società





REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE: LA CAUSA DEL TRASFERIMENTO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla limitazione dell'uso del contante **NON** rileva la causa del trasferimento.

Il divieto al trasferimento di denaro contante sopra soglia si applica qualunque sia la causa o il titolo. Si tratta di un divieto c.d. «oggettivo» in cui non rilevano le ragioni che determinano il trasferimento di denaro.



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE: LA CAUSA DEL TRASFERIMENTO

Il carattere oggettivo del trasferimento determina che l'inosservanza della norma non comporta l'invalidità o l'annullamento dell'operazione posta in essere. La stessa rimane salva comportando però l'illecito amministrativo.

L'Art. 63 D.Lgs n. 231/2007 stabilisce infatti che rimane salva l'efficacia degli atti.



NOTA BENE

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.





REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

In tali casi occorre tuttavia tenere presente che costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non eccedenti i limiti di legge, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Pagamenti frazionati

La pluralità di pagamenti non è elusiva quando:

- è connaturata ad una determinata prassi commerciale;
- rientra nella dinamica propria di un determinato tipo contrattuale (es. contratto di somministrazione);
- risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dell'effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo;

in ogni caso, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, l'amministrazione riserva a sé la valutazione discrezionale in ordine alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso (MEF 11 novembre 2013)



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Pagamenti frazionati

Non sono ammessi frazionamenti artificialosamente realizzati per dissimulare il passaggio di somme ingenti di contanti.

Il pagamento rateale deve essere congenito alla natura del contratto in oggetto (ad esempio il compenso in favore di un dentista da suddividere per i singoli interventi, o ancora il mandato professionale ad un avvocato da pagare sulla base delle diverse fasi processuali).



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Pagamenti frazionati

Deve essere conservata, per ogni singolo versamento, la disposizione scritta delle parti contraenti in merito a corresponsione e ad accettazione del pagamento. Se non si rispetta questa condizione, quindi, venendo meno l'accordo scritto tra le parti, pagare a rate una sola prestazione di valore complessivo superiore ai limiti previsti non è un'operazione che può essere effettuata utilizzando contanti.



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Donazioni di denaro

Nei limiti del pagamento in contante sono incluse anche le donazioni e i prestiti effettuati tra parenti e non.



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Pagamento Stipendi

Resta il divieto di effettuare pagamenti in contanti di valore superiore al limite stabilito.

Restano escluse le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i pagamenti effettuati ai collaboratori domestici e alla Pubblica Amministrazione



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Nel caso di **più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia** di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:

quelli relativi a **distinte ed autonome operazioni** (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per fatture “indipendenti tra loro” non legate da un unico ordine);

quelli riguardanti la **medesima operazione** quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);

i **pagamenti rateali** stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura.



REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

È sempre consentito che il **pagamento** di una somma **superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito) e in parte in contanti**, purché quest'ultimo sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.






REGOLE GENERALI SUI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Pagamenti per stranieri extra-UE e residenti UE

Alzato fino a €15.000,00 il precedente limite di €10.000,00.
Questo limite è valido per tutti i cittadini residenti al di fuori dei confini italiani, sia europei che extra-UE



SANZIONI

	3.000 euro a 50.000 euro	per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;
	da 2.000 euro a 50.000 euro	per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
	da 1.000 euro a 50.000 euro	per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.



SANZIONI

Se l'importo del trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera supera euro 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali



Tutti i destinatari degli obblighi hanno l'obbligo di comunicare al MEF (solitamente alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività.

Per i professionisti, il superamento dei limiti della soglia può essere rilevato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti.



SANZIONI PER I SOGGETTI OBBLIGATI

La sanzione è di **3.000** euro in caso di omessa segnalazione dell'infrazione.

Nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione





SANZIONI: ITER

1. La contestazione della violazione

Segue alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L'ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l'ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.



SANZIONI: ITER

2. La fase istruttoria

Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l'istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Dette memorie devono essere inviate entro i 30 giorni dalla notifica, anche se il MEF si premura di precisare che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l'eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.



SANZIONI: ITER

3. La decretazione della sanzioneA questo punto, si procede alla decretazione della sanzione, ovvero al proscioglimento nel merito o all'archiviazione per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione). Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere congrua ed esaustiva, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si precisa altresì che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di obblare al momento della contestazione.



SANZIONI: ITER

4. La notifica del provvedimento

Alla decretazione fa seguito la notifica del provvedimento sanzionatorio alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire entro cinque anni dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della legge n. 689/1981).



SANZIONI: ITER

5. La fase esecutiva

Infine, il procedimento si conclude con l'esecuzione: notificato il decreto, e scaduti i termini di impugnabilità, ove non fosse presentato il scaduti i termini per la presentazione del ricorso da parte dei soggetti sanzionati e sospesa dal giudice l'esecuzione,(con conseguente sospensione dell'esecuzione), l'ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia.



SANZIONI:IL RICORSO

Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (che diventano 60 se l'interessato è residente all'estero), mentre non è possibile rivolgersi al giudice di Pace. Il MEF sottolinea l'inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini. In caso di sentenza sfavorevole, l'appello può essere proposto entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall'eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



ADEMPIMENTI

Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia (artt. 49 - 51)



OBBLIGO DI COMUNICAZIONE INFRAZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Se vengono individuate operazioni oltre soglia, il professionista nell'esercizio delle proprie funzioni, dovrà predisporre la comunicazione ex art. 51 D.Lgs. n. 231/2007, **entro 30 giorni** da quando di tali movimenti ha preso cognizione. E' quindi opportuno premunirsi di idonea prova della tempistica di consegna documentale, al fine di prevenire eventuali rischi sanzionatori derivanti dal ritardo nell'effettuazione della citata comunicazione.



Tale comunicazione può essere redatta in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne potrà dare tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (concordata con la Guardia di Finanza)



COMUNICAZIONE INFRAZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Comunicazione redatta in carta libera con raccomandata A/R – PEC alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento e ne potrà dare tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

(Nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (concordata con la Guardia di Finanza))

MITTENTE..... Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina

Luogo e data

Oggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni in contanti_ex art. 49, D.Lgs. 231/2007.

Io sottoscritto, in relazione alla propria attività di dottore commercialista risulta quale incaricato alla tenuta delle scritture contabili della....., giusto mandato professionale del..... Relativamente al proprio incarico, ha ravvisato in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che il seguente documento:

Fattura n.....del..... di euro + iva, per un totale di Euro....., emessa da..... a....., è stata regolata mediante il pagamento in contanti in un'unica soluzione, contravvenendo così alle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, come da documentazione.

Distinti saluti.



Procedura telematica SIAR tramite la quale le comunicazioni art. 51 c. 1 del D.Lgs. n. 231- 2007 si possono effettuare anche telematicamente.

Consente ai soggetti interessati di inserire elettronicamente le **informazioni relative all'infrazione rilevata** ottenendo:

- la standardizzazione della procedura di invio;
- l'immediata ricezione delle comunicazioni da parte delle RTS e la contemporanea notifica al l'Utente;
- una maggiore trasparenza in relazione all'avvio del procedimento;
- la digitalizzazione dell'intero processo.



Le operazioni da svolgere sono:

- la richiesta di accreditamento da formulare compilando un modulo scaricabile dalla homepage del sito pubblico della RGS scegliendo uno dei due percorsi:
 - *Servizi Ragionerie Territoriali – RGS sul territorio – SIAR;*
 - *Attività istituzionali – Vigilanza e Controllo di Finanza pubblica – SIAR;*
- l'invio all'indirizzo PEC indicato sul modulo stesso, la cui ricezione dovrà essere validata dall'Amministrazione.

• <https://siar.mef.gov.it/default.html?ReturnUrl=%2f>



Tale comunicazione deve essere effettuata anche:

- Collegio Sindacale;
- Consiglio di sorveglianza;
- Comitato per il controllo di gestione

Quando riscontrano una delle violazioni in materia dell'uso del contante durante l'esercizio delle proprie funzioni

La comunicazione va fatta a prescindere dal sospetto di riciclaggio. Non è prevista in questo caso nessuna valutazione soggettiva. La comunicazione non è sottoposta ad obbligo di riservatezza



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



Sede di Latina

- Viale Nervi n. 270,
04100 – LATINA
- Centralino: +39 0773 6821
- Fax: +39 0773 682904
- E-mail: rgs.rps.it@mef.gov.it
- Posta certificata: [rts-
lt.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-
lt.rgs@pec.mef.gov.it)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 - 00197 Roma
info@nautilusassociated.it